

Repertorio N. 77880

Raccolta N. 25011

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio
alle ore undici

18-5-2021 ore 11

In Milano, nei locali in viale Tunisia n. 29

Innanzitutto a me dott. GIANLUCA CATALANO, Notaio in Mede, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pavia, Vigevano
e Voghera,

E' PRESENTE:

DAMATO LUCIANO, nato a Varese (VA) il 22 febbraio 1942, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente dell'Associazione:

"ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI" con sede in Milano (MI), viale Tunisia n. 29, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 80021750155, REA N. 1732369, iscritta nel Registro Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 1782.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione nuovo statuto per trasformazione in Ente Terzo Settore.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 22) del vigente statuto, il comparente signor DAMATO LUCIANO il quale, constatato, dato atto e verificato che:

- l'assemblea di prima convocazione, indetta in questo stesso luogo per il giorno 18 maggio 2021 alle ore 9.00, mediante l'avviso di convocazione del 4 maggio 2021, comunicato agli aventi diritto ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, è andata deserta;

- nello stesso avviso veniva indicato questo luogo, giorno ed ora per la eventuale seconda convocazione;

- sono presenti, in proprio e per singole deleghe che, previo controllo di regolarità da parte del Presidente, restano acquisite agli atti sociali, otto associati, il tutto come risulta dal Foglio di Presenza che si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel quale è indicata l'identità dei singoli partecipanti alla presente assemblea;

- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso comparente quale Presidente sono presenti i signori:

Fumagalli Antonio nato a Borgofranco sul Po il 29 gennaio 1944, Menapace Silvana nata a Brescia il 22 settembre 1946, Cascone Gianfranco nato a Varese il 21 aprile 1950;

Registrato Agenzi
delle Entrate di
Pavia
il 28/05/2021
al N. 9747
Serie 1T
euro 200,00

- tutti i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, il tutto ai sensi di legge e dell'art. 20 del vigente statuto sociale;

DICHIARA VALIDAMENTE COSTITUITA

la presente assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, avendo il Presidente verificato la regolarità della costituzione ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente, presa la parola, espone agli intervenuti l'opportunità di adeguare lo Statuto Sociale alla nuova disciplina dettata dalla riforma del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del terzo Settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117), come integrata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Associazione, già dotata di personalità giuridica di diritto privato e regolarmente iscritta nel relativo registro è in possesso fin d'ora di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per l'iscrizione nel nuovo RUNTS..

Dà, pertanto, lettura in assemblea del testo di statuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata alla effettiva e valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente dopo breve discussione, con votazione per alzata di mano, il cui risultato è accertato dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- di adeguare lo statuto alla nuova disciplina prevista per gli E.T.S., approvando un nuovo testo di statuto, modificandone in toto la numerazione ed il contenuto, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", precisandosi che l'efficacia della presente modifica è subordinata alla iscrizione dell'Associazione al RUNTS;
- di dare ampio mandato all'Organo Amministrativo per dare piena ed esatta esecuzione a quanto qui deliberato anche per quanto attiene alla verifica della sussistenza di requisiti di adeguatezza del patrimonio dell'ente;
- di autorizzare il comparente signor DAMATO LUCIANO ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero eventualmente richieste dagli organi competenti per l'iscrizione del presente atto nel REGISTRO Imprese e nel RUNTS.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e trenta minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

associazione.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto, in Assemblea, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici e quarantacinque minuti.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno, occupa di due fogli, quattro pagine e fin qui della quinta.

Firmato all'originale:

DAMATO LUCIANO

GIANLUCA CATALANO Notaio - sigillo.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - NATURA GIURIDICA - OGGETTO

Articolo 1. E' costituita l'associazione denominata "Associazione per l'assistenza dei giovani e degli anziani Ente Terzo Settore" in sigla "A.A.G.A. E.T.S.".

Articolo 2. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Ai soli fini dell'indicazione dell'esatta ubicazione per le iscrizioni a cui è tenuta, si indica la sede in 20124 Milano, Viale Tunisia n. 29.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita in altre città italiane con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Ai soli fini dell'indicazione dell'esatta ubicazione per le iscrizioni a cui è tenuta, si indica la sede in 20124 Milano, Viale Tunisia n. 29.

Articolo 3. L'Associazione ha natura di persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della Legge regionale della Lombardia n. 1 del 13 Febbraio 2003 e dell'art. 22 1bis del D.Lgs 3/7/2017 n. 117 Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di democraticità della struttura e dell'elettività delle cariche sociali, non ha fini di lucro neanche indiretti e non intende esercitare in modo esclusivo o principale attività commerciali.

L'Associazione può estendere in via saltuaria e non stabile la propria attività, relativamente a singoli progetti o interventi, anche in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione, agendo con prestazioni non occasionali per perseguire lo scopo associativo, svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) promuovere lo sviluppo delle istituzioni e degli enti aderenti all'Associazione, aventi finalità non lucrative, analoghe o compatibili con quelle della Associazione stessa;
- b) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso ed in particolare provvedere al soggiorno climatico per giovani e per gli anziani in condizioni economiche disagiate, aventi la propria residenza nella regione Lombardia anche attraverso l'organizzazione e la gestione sia diretta che indiretta di strutture ricettive, campi, gite, attività ricreative, sportive, del tempo libero;
- c) donare beni strumentali per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali, ovvero denaro finalizzato all'acquisto degli stessi beni nonché di quant'altro

necessario, ad associazioni senza scopo di lucro, enti assistenziali, istituti religiosi ed enti ospedalieri;

Per il conseguimento dello scopo associativo, l'Associazione può svolgere qualunque attività direttamente connesse a quelle di assistenza sociale, beneficenza e solidarietà sociale.

L'Associazione può, inoltre, organizzare eventi promozionali di ogni tipo e campagne per la raccolta di fondi con ogni mezzo di comunicazione.

L'associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Inoltre, per conseguire questi scopi l'Associazione può, se del caso, trasformarsi e adattare il proprio patrimonio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle espressamente menzionate.

PATRIMONIO

Articolo 4. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita della Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione costituito dal patrimonio preesistente alla trasformazione ex art. 3 della Legge Regionale della Lombardia del 13 febbraio 2003, n. 1, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione di euro 15.000,00 strumentale al mantenimento della personalità giuridica;
- b) dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) dai beni mobili e immobili, inclusi i diritti reali sugli stessi, acquistati e/o acquisiti da lasciti testamentari e donazioni;
- d) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e da entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 5. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) elargizioni e contributi volontari ulteriori dei Soci;
- c) proprie rendite patrimoniali e finanziarie;
- d) contributi e sovvenzioni dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) proventi ed entrate della gestione dei propri servizi e derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) donazioni, lasciti testamentari, legati o altre elargizioni di qualsiasi natura;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o accessorie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Tutte o alcune delle predette entrate possono essere imputate ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

SOCI

Articolo 6. I termini socio, associato, membro, aderente e al plurale soci, associati, membri e aderenti, sono alternativi e definiscono i soggetti che sottoscrivono il contratto associativo aderendo alle finalità dell'Associazione, perseguendone lo scopo e assumendone i relativi diritti e doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'articolo 3, e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento

della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Articolo 7. Gli associati si possono distinguere in:

Soci Fondatori - sono tutte le persone fisiche, giuridiche e gli enti che hanno dato vita all'Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali e quelli che, successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo sono ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

Soci Ordinari - sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti ammessi come tali dal Consiglio direttivo che ottemperano alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, incluso il regolare versamento delle quote associative. Il Consiglio direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

Articolo 8. Il candidato che intende associarsi all'Associazione deve fare richiesta di ammissione al Consiglio direttivo - che prenderà in esame la sua candidatura - sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda di ammissione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad attenersi alle disposizioni del presente Statuto nonché ad osservare le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo, previa valutazione della domanda di ammissione, comunica entro 60 giorni l'esito all'interessato, ed in caso di accoglimento, anche l'importo della quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio direttivo e le modalità di versamento.

La reiezione della domanda va sempre motivata.

In caso di rigetto il candidato potrà entro 60 giorni fare appello all'Assemblea dei Soci. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno a valere per lo stesso anno sociale. Qualora il Consiglio direttivo non deliberi in merito la quota di iscrizione annua si intende di importo

identico a quella risalente all'ultima delibera.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 9. La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) Decesso. La qualità di associato non si trasferisce *mortis causa* agli eredi;
- b) Recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale ed ha efficacia dall'inizio dell'esercizio sociale successivo.

Qualora l'associato comunichi il recesso senza il rispetto del preavviso di due mesi, il recesso stesso si intenderà valido per l'esercizio sociale successivo. L'associato rimane, pertanto, obbligato al versamento della quota annuale associativa anche per tale ulteriore annualità;

- c) Disinteresse palese. L'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto. In nessun caso l'associato potrà ripetere i contributi versati.

- d) Morosità. L'associato perde la qualifica se non adempie all'obbligo di versamento della quota associativa trascorso un mese dal sollecito o, in ogni caso, trascorsi tre mesi dal termine di versamento. E' sempre fatto salvo il diritto dell'Associazione di agire per il recupero coattivo della somma complessivamente non versata.

- e) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- f) Violazioni degli obblighi statutari. Il socio che compie persistenti violazioni degli obblighi statutari viene considerato decaduto. Al Consiglio direttivo è rimesso il compito di vigilare sul comportamento dei soci e di contestare le violazioni degli obblighi statutari;

- g) Utilizzo dell'Associazione per fini personali. L'utilizzo del nome, dei segni distintivi, della reputazione, dell'organizzazione e/o delle strutture dell'Associazione per fini personalistici, per scopi non conformi allo Statuto o per finalità estranee rispetto a quelle perseguite dall'Associazione ovvero per favorire in qualunque modo soggetti terzi, comportano l'esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio direttivo comunica per iscritto all'interessato la proposta rivolta all'Assemblea dei soci di esclusione dall'Associazione e la ragione che l'ha

determinata con gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Gli associati che perdono tale qualifica per qualsiasi motivo (decesso, recesso, disinteresse, morosità, esclusione, decadenza, ecc.) non hanno diritto alcuno su quanto versato nel patrimonio dell'Associazione o a titolo di risorsa economica per il suo funzionamento, né alla restituzione delle quote associative versate.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10. Tutte le categorie di associati godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri.

Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo 11. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a consultare i libri dell'associazione, gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

Articolo 12. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione astenendosi dall'utilizzare il nome, i segni distintivi, la reputazione, l'organizzazione e/o le sue strutture per finalità estranee a quelle dell'Associazione medesima;
- c) a versare la quota associativa di cui all'Articolo 5, lett. a);
- d) qualora decidano di prestare la loro opera a favore dell'Associazione, a farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Il Consiglio direttivo può stabilire, caso per caso, di remunerare l'opera prestata dagli associati senza con ciò riconoscere a favore del socio alcun ulteriore diritto rispetto alla sola remunerazione nei termini e nella misura decisa. La remunerazione per l'opera del

socio non può, in ogni caso, eccedere quella normalmente d'uso nello stesso luogo e nello stesso tempo per quel tipo di prestazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) i Revisori contabili (ove nominati);
- d) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

Il domicilio degli associati, degli amministratori, dei revisori - se nominati - per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dai libri sociali o, in mancanza, dagli atti di nomina o di accettazione della nomina.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano nonché il massimo organo deliberante dell'Associazione e rappresenta l'universalità degli associati; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e allo Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video

collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. L'assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci interessati da uno dei provvedimenti di cui all'articolo 9 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

Articolo 15. L'assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) l'approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- b) la nomina, all'inizio di ogni adunanza, del Presidente e del Segretario della Assemblea;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio e, qualora predisposto dal Consiglio direttivo, il bilancio previsionale dell'esercizio successivo;
- d) l'approvazione dell'eventuale relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
- e) la nomina e la revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto ad esclusione del Presidente che è designato dal Consiglio direttivo;
- f) le deliberazioni in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti dei consiglieri direttivi;
- g) l'approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione e le sue variazioni;
- h) le decisioni in ordine ad ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria;
- i) l'esame e la decisione sui ricorsi per le mancate ammissione di nuovi associati a seguito delle domande di adesione respinte dal Consiglio direttivo;
- j) l'esame e la decisione sulle proposte del Consiglio direttivo di esclusione dei soci, tenuto conto delle eventuali repliche dei soci stessi;

Articolo 16. L'assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- a) le modifiche statutarie;
- b) l'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe;
- c) lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio sociale.

Tutte le modifiche statutarie hanno efficacia, anche internamente alla Associazione, solo a seguito dell'iscrizione nel registro informatico di cui al Regolamento Regionale del 2 aprile 2001, n. 2, della Regione Lombardia, o - se esistenti - delle diverse disposizioni di legge e regolamentari in materia al momento della modifica.

Articolo 17. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. Qualora ricorrano particolari condizioni di ordine amministrativo o organizzativo - che devono essere esposti in assemblea - il Consiglio direttivo può convocare l'Assemblea ordinaria annuale nel maggior termine di 180 giorni.

L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto ovvero dell'intero Collegio dei revisori. In caso di impossibilità o inattività del Consiglio direttivo l'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei revisori - se nominato - oppure da uno qualsiasi dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante:

- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, pubblicato almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza; e/o
- invio, almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza, a mezzo di raccomandata a/r o di fax o di messaggio di posta elettronica o attraverso *social network* o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche digitale, che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, di lettera di convocazione con allegato l'ordine del giorno; e/o
- pubblicazione, almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza, sul sito internet dell'associazione; e/o
- avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza.

La comunicazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva

dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 18. Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Il delegato può essere portatore di una sola delega per volta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, personalmente o per delega scritta conferita ad altro socio, tutti i soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi.

I soci non in regola con il versamento della quota di adesione o della quota annuale non possono partecipare all'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 19. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 20. L'assemblea straordinaria chiamata a decidere in merito agli argomenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega di almeno i tre quarti degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione il quorum costitutivo scende alla metà degli associati con diritto di voto con quorum deliberativo della maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'assemblea straordinaria chiamata a decidere sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del relativo patrimonio nel rispetto della normativa vigente, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e con il parere favorevole del Consiglio direttivo.

Articolo 21. L'Assemblea dei soci in seduta totalitaria delibera validamente anche in assenza di formale convocazione.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione delle cariche sociali e quelle che riguardano la qualità di socio e i diritti e i doveri dei singoli soci.

Il Presedente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, con funzione di scrutatori.

Articolo 22. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente - se nominato - o in assenza anche di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione - se nominato - o in caso di sua assenza o impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente; la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del CTS.

L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Le modalità di funzionamento del Consiglio direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Può altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Articolo 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento degli atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti, inoltre, i seguenti poteri e compiti:

- a) la designazione tra i propri componenti del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- b) l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- c) l'assunzione eventuale di personale dipendente e dei collaboratori;
- d) la tenuta del Libro Soci (o Registro degli aderenti);
- e) la convocazione dell'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- f) la predisposizione del bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) la predisposizione, quando ritenuto necessario, del bilancio previsionale dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h) la predisposizione - eventuale - del regolamento interno da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci e di ogni altro regolamento ritenuto utile;
- i) la valutazione e la decisione in merito alle domande di ammissione dei nuovi aderenti;
- j) l'ammissione di nuovi aderenti particolarmente meritevoli con la qualifica di soci Fondatori dell'Associazione;
- k) la vigilanza sul comportamento dei soci e la contestazione delle violazioni degli obblighi statutari;
- l) la predisposizione delle proposte di esclusione dei soci da sottoporre all'Assemblea e la comunicazione al socio della perdita della sua qualifica di associato;
- m) la valutazione della tempestività delle comunicazioni di recesso degli associati;
- n) l'assicurazione degli associati che prestano la propria attività a favore dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della suddetta attività e per la responsabilità civile verso terzi;
- o) il recupero coattivo delle somme dovute a qualunque titolo all'Associazione.
- p) la proposta all'Assemblea della destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di

determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 25. Le cariche interne al Consiglio direttivo di Vice presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili. La funzione di segretario dell'Assemblea dei soci è incompatibile con quella di presidente della stessa. Qualora il Vice presidente e Segretario si trovi a ricoprire il ruolo di presidente dell'Assemblea dei soci è tenuto a nominare segretario dell'Assemblea un altro soggetto.

E' in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibera con le maggioranze ordinarie.

Articolo 26. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza di uno o più posti di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare i mancanti nominando i soci che nell'ultima elezione assembleare sono risultati i primi dei non eletti nella graduatoria della votazione, partendo da quello che ha preso più voti. Se i primi dei non eletti con il maggior numero di voti sono due o più soci classificatisi *ex aequo* viene nominato il socio più anziano per partecipazione all'Associazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se non è possibile cooptare nuovi consiglieri oppure vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 27. Il Consiglio direttivo, si riunisce, di norma, una volta al mese e, su invito del Presidente o di colui che ne fa le veci ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità o quando lo chieda per iscritto un terzo dei membri.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo ad attestare l'avvenuta trasmissione.

L'avviso di convocazione deve indicare la data e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 28. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento

anche di quest'ultimo dal membro più anziano per partecipazione all'Associazione in quel momento partecipante al Consiglio direttivo.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Se la persona del presidente dell'adunanza del Consiglio direttivo e del segretario istituzionale coincidono prevale il ruolo di presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.

Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente Statuto o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere la votazione segreta. Delle deliberazioni stesse viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

Articolo 29. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; presiede le adunanze del Consiglio direttivo e le Assemblee dei soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente - se nominato - oppure dal consigliere più anziano per partecipazione all'Associazione.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In aggiunta al Presidente compete:

- a) la predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) la redazione della Relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione.

La relazione annuale consuntiva ha schema libero ed il suo contenuto è deciso discrezionalmente dal Presidente sulla base delle informazioni che ritiene doveroso dare. In ogni caso in essa deve risultare obbligatoriamente l'ammontare delle entrate e delle uscite, nel qual caso distinte tra attività istituzionale e attività

commerciali e produttive marginali;

c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

e) rilasciare a terzi, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente individua, istituisce e presiede eventuali comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

In caso d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice presidente o, se anch'esso indisponibile, dal membro più anziano per partecipazione all'Associazione.

Articolo 30. L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, può nominare un Presidente onorario, scelto anche tra i non associati, che si sia distinto per benemeriti particolari a favore dell'Associazione.

La carica di Presidente onorario dura cinque anni.

Essa non è carica statutaria necessaria, ma facoltativa.

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee degli associati.

Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

TESORIERE

Articolo 31. Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell'amministrazione e ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili con particolare riguardo ai beni, contributi e lasciti ricevuti conservando la documentazione relativa alle risorse economiche con indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie. Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Tesoriere è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 32. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche estranei all'associazione e non devono possedere specifiche qualifiche professionali o iscrizioni in Albi o ruoli. I suoi componenti sono eletti dall'assemblea, durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Il collegio partecipa alle assemblee dei soci, vigila sull'operato del Consiglio direttivo, verifica e controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario e più in generale la rispondenza di tutta l'attività associativa agli scopi statutari ed alla normativa vigente.

I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il collegio può indirizzare al presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che ritiene utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 33. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale di conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 34. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo nonché, se predisposto, il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 35. Il bilancio consuntivo, a scelta del Consiglio direttivo, è redatto con la forma ed il contenuto reputato il migliore e il più completo per rappresentare l'andamento dell'attività della gestione dell'Associazione - può a titolo esemplificativo essere formato secondo principi finanziari o economici, valorizzato a entrate e uscite oppure a ricavi e costi, secondo il criterio di cassa o

di competenza, ecc..

In ogni caso nel bilancio devono essere obbligatoriamente fornite le seguenti informazioni:

- a) i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti;
- b) le immobilizzazioni di proprietà;
- c) l'attivo circolante;
- d) la situazione debitoria;
- e) il patrimonio netto.

Articolo 36. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, beni, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci sia durante la vita dell'organizzazione che in sede di scioglimento a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota stabilita liberamente dall'Assemblea annuale dei soci che approva il bilancio d'esercizio per la costituzione del fondo di riserva associativo, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero destinate ad iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 37. L'Associazione si scioglie per le cause previste dall'articolo 27 del codice civile, per la cessazione dell'attività e per decisione dell'Assemblea degli associati.

In ogni caso, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'articolo 20, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto i beni dell'Associazione che residuano dopo l'esaurimento della fase di liquidazione, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea dei soci, saranno interamente devoluti ad altra Associazione del terzo Settore con finalità analoghe ~~o a fini di pubblica utilità~~, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto nel rispetto dell'art. 9 del CTS.

Il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Articolo 38. L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le

misure di sicurezza previste dal D.LGS. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 39. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

NORMA FINALE

Articolo 40. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile ed al D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e sue modifiche ed integrazioni.